

ORIGINALE B

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE IN BOLOGNA  
Avv. GENNARINO MESORACA

della seconda sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 18537/2009 del Ruolo Generale avente ad oggetto:

risarcimento danni

promossa da

[REDACTED]

rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bordoni presso lo studio del quale  
ha eletto domicilio, in San Lazzaro di Savena (BO), Via Emilia n.3, giusta  
procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

Contro

[REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore,

con sede in [REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

per l'attrice: l'Avv. Marco Bordoni ha così concluso: "Voglia l'Ill.mo  
Giudice Adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata la domanda

SENT. N.

6412/12

R.G.N.

18537/09

REP. N. 3710

CON. 5533/12

Spedita il:

29/03/11

Depositata il:

08/06/12

PUBBLICATA IL:

8 OTT 2012

OGGETTO:

RISARCIMENTO  
DANNI

G

di parte attrice e conseguentemente, accertata la responsabilità esclusiva della Sig.ra [REDACTED] nella causazione del sinistro di cui in premessa, nonché la validità del nesso causale tra sinistro e lesioni subite dalla Sig.ra [REDACTED], condannare i convenuti, in solido ovvero in alternativa, al pagamento, in favore dell'attrice delle somme relative al ristoro di tutti i danni dalla stessa patiti, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi quello biologico, maggiorato di un quinto, e quello morale, nessuno escluso, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Il tutto nei limiti di competenza del Giudice adito.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA, 2% CPA e 12,5% ex art. 14 T.P.F..”

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio la sig.ra [REDACTED] e la [REDACTED] s.p.a. per sentirli condannare, in solido tra loro o in via alternativa, e previa declaratoria di esclusiva responsabilità a carico della signora [REDACTED] [REDACTED] nella causazione del sinistro avvenuto in data 13/06/2008 in Bologna, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dall'attrice a causa del predetto sinistro.

A sostegno della propria domanda parte attrice esponeva i seguenti fatti.

Il giorno 13/06/2008 in Bologna, lungo la tangenziale Nord, all'altezza del Km 15+100, la sig.ra [REDACTED], conducente del proprio veicolo Seat Ibiza tg. [REDACTED], veniva coinvolta in un tamponamento a catena originato dalla vettura condotta dalla sig.ra [REDACTED] a bordo della vettura Lancia

Y tg. [REDACTED] e assicurata presso [REDACTED], la quale procedeva senza rispettare la dovuta distanza di sicurezza.

La sig.ra [REDACTED] infatti tamponava dapprima il veicolo condotto dalla sig.ra [REDACTED] che a sua volta andava ad urtare violentemente la vettura della sig.ra [REDACTED], la quale riportava lesioni personali e danni materiali al veicolo.

[REDACTED] provvedeva, in sede stragiudiziale, a risarcire i soli danni materiali, pertanto la sig.ra [REDACTED] procedeva in via giudiziale per il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Alla prima udienza la difesa attorea chiedeva di essere autorizzata ad estrarre copia autentica del verbale di Polizia Stradale relativo al sinistro di cui è causa, riservandosi all'esito la formulazione di ulteriori istanze istruttorie, che il Giudice autorizzava.

Nessuno era presente per i convenuti che venivano, pertanto, dichiarati contumaci.

Alla successiva udienza parte attrice depositava il verbale estratto e dava altresì atto che nel frattempo [REDACTED] aveva trasmesso assegno per la liquidazione del danno fisico patito dalla [REDACTED]

Tuttavia rilevava come l'importo offerto di € 1.284,00 fosse assolutamente insufficiente a risarcire il danno fisico e pertanto veniva trattenuto in acconto.

Parte attrice chiedeva inoltre ammettersi interrogatorio formale della convenuta [REDACTED] ed ordine di esibizione della perizia effettuata dal

fiduciario della compagnia, unitamente a CTU medico legale sulla persona dell'attrice.

Il Giudice ammetteva la richiesta CTU medica nominando all'uopo il Dott. [REDACTED] il quale prestava il proprio giuramento all'udienza del 21/06/2010.

All'udienza del 30/11/2010 parte attrice, esaminato l'elaborato peritale, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

Il Giudice accoglieva la richiesta.

All'udienza così fissata la difesa attorea precisava le conclusioni come in epigrafe e depositava deduzioni conclusive.

La causa veniva trattenuta in decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda dell'attrice è fondata e va accolta per i motivi che si vanno ad esporre.

Preliminarmente ad ogni valutazione sul merito o in ordine alla domanda proposta, è necessario procedere alla qualificazione della stessa.

Per quanto attiene al petitum, l'attrice chiede al Giudice una sentenza di accertamento e di condanna (petitum cosiddetto "immediato") al pagamento della somma di Euro 3.578,20 (petitum cosiddetto "mediato").

Per quanto attiene, invece, alla causa petendi l'attrice fonda le proprie ragioni sulla responsabilità esclusiva della convenuta [REDACTED] nella causazione del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolta.

In base a questi elementi la domanda viene qualificata come risarcimento danni a causa di sinistro stradale ai sensi dell'art. 2054 c.c.

Passando al merito del giudizio, per quanto riguarda il fatto, di esso vi è prova nel verbale redatto dagli agenti della P.S. accorsi nell'immediatezza sul luogo del sinistro (doc. 25 fascicolo parte attrice).

Per quanto riguarda invece la responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa, si rileva che la stessa si evince, innanzitutto, dal predetto verbale redatto dagli agenti occorsi che rilevavano la presenza delle tre vetture coinvolte nel tamponamento a catena *"incolonnate e orientate in senso di marcia"* e raccoglievano le dichiarazioni dei conducenti.

Era la stessa convenuta, sig.ra [REDACTED], a confessare ai Pubblici Ufficiali che a causa di una distrazione non si era resa conto che il veicolo che la precedeva si era arrestato, andandolo pertanto a tamponare (cfr. doc. 25).

Come correttamente rilevato da parte attrice, la confessione stragiudiziale resa al pubblico ufficiale ha il medesimo valore probatorio della confessione giudiziale e costituisce, congiuntamente a quanto rilevato dagli agenti intervenuti, piena prova del fatto storico così come dedotto in atto di citazione.

Giova, inoltre, richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui *"nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna"* (Cass. 29 maggio 2003 n. 8646).

Nella fattispecie la convenuta [REDACTED] era proprio l'ultima della fila e pertanto unica responsabile.

Lo stesso contegno della compagnia ██████████ che ha risarcito integralmente il danno materiale al veicolo patito dall'attrice, che ha offerto durante il giudizio una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e che ha omesso di costituirsi, evidenzia come sulla responsabilità non vi sia alcuna questione ed essa è quindi da attribuirsi esclusivamente alla condotta tenuta dalla Sig.ra ██████████ che ha tamponato il veicolo della sig.ra ██████████ senza osservare la dovuta distanza di sicurezza che, a sua volta, ha tamponato il veicolo attoreo.

Si evidenzia altresì che la mancata contestazione esplicita dei convenuti, rimasti tutti contumaci nel presente giudizio benchè ritualmente citati, equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento da chi deve farli valere contro chi li contesta genericamente.

Nella fattispecie non solo non vi è stata una contestazione generica, ma è mancata ogni sorta di contestazione avendo i convenuti scelto liberamente di non partecipare al presente giudizio, assumendosi così gli oneri ed i rischi che da tale comportamento processuale possono derivare.

Si rileva inoltre che a fondamento dell'esistenza del credito vantato parte attrice ha prodotto l'offerta di liquidazione del danno auto, la scheda riepilogativa della Polizia Stradale di Bologna, il Verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Imola, il primo certificato medico di infortunio, la certificazione medica, il verbale redatto dalla Polizia Stradale accorsa sul luogo del sinistro, le fotografie dell'auto incidentata, la copia della fattura di riparazione dell'auto (docc. 1-10;25-27).

Per quanto riguarda il danno non patrimoniale subito dall'attrice, la Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in corso di causa ha così stabilito:

- Danno Biologico: 1-1,5 %
- ITP al 75%: 8 giorni
- ITP al 50%: 15 giorni
- ITP al 25%: 15 giorni

Congrue le spese mediche sostenute per € 1.468,62

Come giustamente rilevato dall'attrice, è anche dovuto nella fattispecie il danno morale alla luce delle nuove pronunce che sono intervenute in seguito alla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del novembre 2008.

Infatti, la predetta sentenza non giustifica in alcun modo letture "abolizionistiche" del danno morale; la Corte non fa che ribadire che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, non spingendosi oltre.

Dunque, il risarcimento del danno morale può costituire una duplicazione del già riconosciuto danno biologico, ma solo quando sia diretto a ristorare il medesimo tipo di pregiudizio (lesione del diritto alla salute).

Al di fuori di questa ipotesi si rinvengono, invece, chiari indici della risarcibilità del danno morale (vedasi sentenza n. 26972/2008).

Le Sezioni Unite del 2008 hanno quindi proposto una rivisitazione del danno morale che comporta una grande novità con riguardo al danno morale conseguente a lesioni personali; esse infatti evidenziano come la formula

“danno morale” descriva, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quello costituito dalla sofferenza soggettiva cagionato dal reato.

E' necessario però che tale sofferenza sia in sé considerata, cioè non sia una componente di un più complesso pregiudizio patrimoniale.

Quando essa non sia la componente del predetto pregiudizio patrimoniale, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (si veda in tal senso sentenza del Tribunale di Bologna, G.U. Candidi Tommasi del 29/01/2009).

Egli potrà fare ricorso alla prova documentale, testimoniale e presuntiva; proprio quest'ultima è destinata ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte per il convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri.

Inoltre si osserva come la risarcibilità della sofferenza soggettiva sia stata confermata nelle “Nuove Tabelle 2009 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale” pubblicate dai Tribunali di Milano e Bologna.

Al riguardo giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui *“il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali deriva da una precisa norma del codice civile (art. 2059 c.c.), che la Legge n. 57 del 2001, non ha certo abrogato. L'art. 5 della suddetta legge si è limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico – cioè di quell' aspetto del danno non patrimoniale che afferisce all'integrità fisica – senza per*



*questo escludere che, nella complessiva valutazione equitativa circa l'entità della somma spettante in risarcimento, il giudice debba tenere conto anche delle sofferenze morali subite dal danneggiato ... omissis ...il giudice deve comunque tener conto – nel liquidare l'unica somma spettante in riparazione – di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (danno alla vita, alla salute, ai rapporti affettivi e familiari, sofferenze psichiche ecc.).”(Cass. n. 19816/2010).*

Nella fattispecie, pur non essendo risarcibile un danno morale che si affianchi al già riconosciuto danno biologico, è comunque necessario procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo che tenga conto della sofferenza morale, da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali.

Infatti in conseguenza del sinistro, la sig.ra ██████ pativa sofferenze derivanti dal danno biologico subito che devono essere considerate al momento della liquidazione e quantificazione del danno ed il loro risarcimento, nell'ambito del complessivo danno non patrimoniale, deve essere oggetto di autonomo e ponderato apprezzamento, non essendo in alcun modo riconducibile alla categoria del danno biologico.

Per quanto riguarda la quantificazione in termini monetari della sofferenza morale si ritiene che essa è stata correttamente indicata dall'attrice, il quale non si è discostato dai parametri finora utilizzati.

La personalizzazione del danno biologico finalizzata al riconoscimento della sofferenza morale viene attuata tramite la liquidazione di una percentuale

dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente corrispondente ad un quarto, trattandosi di lesioni micropermanenti, ritenendo che ciò risponda a principi di equità sostanziale.

Ne consegue che la sofferenza morale di parte attrice, come ulteriore componente del danno biologico subito, viene liquidata nella somma di Euro 455,00.

In conclusione in danni subiti dalla sig.ra [REDACTED] a causa del sinistro *de quo* sono i seguenti:

Danno Biologico (1-1,5%%)	€ 1.055,47
ITP 75% (8 gg.), ITP 50% (15 gg.), ITP 25% (15 gg)	€ 763,83
Personalizzazione danno morale 1/4	€ 455,00
<u>Spese Mediche</u>	<u>€ 1.468,62</u>
Totale	€ 3.742,92

Alla somma così quantificata deve essere detratto l'acconto già ricevuto dall'attore pari ad € 1.284,00 e quindi i convenuti dovranno essere condannati al pagamento a favore della Sig.ra [REDACTED] della somma di € 2.458,92, a cui dovranno aggiungersi le spese di CTU e CTP pari ad € 840,00, la rivalutazione monetaria, essendo il risarcimento del danno da illecito debito di valore e gli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo sulla somma così rivalutata.

Al riguardo le parti convenute, rimaste contumaci nel presente giudizio, non hanno fornito la prova di aver adempiuto alla loro obbligazione pur essendone onerate ai sensi dell'art. 2697 ultimo comma c.c. (cfr. Cass. Sez. Un. Civ. 06.04 - 30.10.2001 n. 13533 secondo cui: "il creditore sia che

*agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento").*

La domanda dell'attrice è fondata e va pertanto accolta.

Il Giudice, accertata la responsabilità esclusiva della Sig.ra [REDACTED] nella causazione del sinistro avvenuto il 13/06/2008 in Bologna, nonché la validità del nesso causale tra sinistro e lesioni subite dalla sig.ra [REDACTED] condanna tutti i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice pari ad € 3.298,92 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal giorno del sinistro al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causa *sub* N.R.G. 18537/2009 così decide:

- accertata la responsabilità esclusiva della Sig.ra [REDACTED] nella causazione del sinistro avvenuto il 13/06/2008 in Bologna, nonché la validità del nesso causale tra sinistro e lesioni subite dalla sig.ra [REDACTED];
- condanna tutti i convenuti, in solido ovvero in alternativa, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice pari ad € 3.298, 92 oltre

rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal giorno del sinistro al saldo effettivo;

- condanna in solido o in via alternativa tutti i convenuti, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali determinate in complessivi Euro 1.600,00 di cui Euro 200,00 per spese, Euro 600,00 per competenze ed Euro 800,00 per onorari, oltre al 12,5% per spese generali, nonché oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Così deciso in Bologna, li 8 OTT 2012



Il Giudice di Pace

Avv. Gennarino Mesoraca

Depositato in cancelleria il 8 OTT. 2012

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa ROSELLA ROTUNDO

RECEVUTO IN CANCELLERIA  
8 OTT 2012



E' COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Bologna, 26 OTT 2012

SECRETARIA CANCELLIERA  
Dott.ssa Rotundo